

Cuneo, 7 gennaio 2025

A tutti i parroci
Ai membri del Consiglio presbiterale

Come è noto, il percorso per la riforma delle parrocchie della nostra diocesi sta proseguendo: dal 1 gennaio la parrocchia di San Bartolomeo in Boves ha incorporato la parrocchia di Castellar e la parrocchia di San Pietro in Limone Piemonte ha incorporato la parrocchia di Limonetto; inoltre, sono state erette le due nuove parrocchie di San Michele in Cuneo e di San Francesco in Madonna delle Grazie di Cuneo, che subentrano a sei vecchie parrocchie; infine, si sta lavorando a Borgo San Dalmazzo, Cervasca-Vignolo e Borgo San Giuseppe di Cuneo, per la nascita di tre nuove parrocchie, al posto delle dodici ora esistenti.

Questo percorso porta ad attuazione il Sinodo diocesano 2021-2022 ed è stato predisposto dopo un anno di confronto all'interno del Consiglio presbiterale, e in una riunione degli altri Consigli diocesani, come avrete potuto verificare sul sito web diocesano, dove i verbali delle sessioni di tali organismi sono stati pubblicati (vedi la voce Consigli nella barra in alto della home page): in particolare, sintetico è il verbale della riunione del 10 maggio 2024 del Consiglio presbiterale.

Al fine di verificare che questo percorso sia ben conosciuto da tutti i parroci, vi trasmetto la documentazione che lo riassume e, raccogliendo il suggerimento emerso nell'ultima sessione del Consiglio presbiterale, vi invito ad un incontro in cui sarà possibile confrontarci in merito:

giovedì 16 gennaio 2025 alle ore 9.30 nell'Aula Magna del Vescovado nuovo di Cuneo.

Raccomandando a ciascuno di essere presente, vi ringrazio per il vostro prezioso lavoro.



don Sebastiano Carlo Vallati

Vicario generale

Vicario generale

via Amedeo Rossi 28 - 12100 Cuneo
+39 0171 693523 - interno 1
sebastianocarlo.vallati@diocesicuneofossano.it

Diocesi di Cuneo-Fossano - codice fiscale 96017380047 - IBAN IT61J030690960610000006002

ente ecclesiastico civilmente riconosciuto iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Cuneo al n. 34/34



PIERO DELBOSCO

VESCOVO DI CUNEO-FOSSANO

007-2024 – 5 giugno 2024

DECRETO GENERALE

SULLE PROCEDURE E SUI TEMPI DELLA RIFORMA DELLE PARROCCHIE

Il Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano 2021-2022, alla costituzione 28, ha chiesto di «pensare all'accorpamento anche giuridico degli enti parrocchiali, salvaguardando la cura per le piccole comunità». Inoltre, alla costituzione 54 ha stabilito di studiare «i percorsi tecnici necessari per sgravare dalle incombenze amministrative gestionali i sacerdoti che sono parroci o legali rappresentanti di altri enti ecclesiastici».

Dopo aver consultato tutti i parroci, in assemblee zonali a cui hanno partecipato pure i loro collaboratori sacerdoti, diaconi, religiosi e laici; sentito più volte il Consiglio presbiterale e ricevuto da esso un voto sulle singole questioni in discussione; convinto che la struttura amministrativa delle parrocchie deve essere semplificata ed alleggerita, al fine di liberare energie per l'annuncio del Vangelo; consapevole che il Vescovo diocesano deve sostenere questo cammino di rinnovamento della Chiesa a lui affidata anche con norme eque e paterne, in modo da prevenire i conflitti e dirimere le controversie, evitando ogni disparità e confusione; ai sensi del can. 515§2 del Codice di diritto canonico e dell'art. 25 delle Norme diocesane dell'8 settembre 2023, stabilisco quanto segue.

1. L'aggregazione delle parrocchie in Unità pastorali, ciascuna affidata ad un medesimo parroco, così come si è venuta configurando negli ultimi vent'anni, ai sensi dell'art. 2 delle Norme diocesane, viene ora definita in modo stabile come nell'**elenco allegato** a questo Decreto e si costituisce caso per caso al momento della nomina del parroco.
2. Con decorrenza 1 gennaio 2025, le parrocchie che alla data odierna sono già costituite in Unità pastorale e il cui parroco ne fa espressa richiesta, sentiti i Consigli parrocchiali, vengono giuridicamente aggregate in un unico ente parrocchiale.
3. Le parrocchie che alla data odierna sono già costituite in Unità pastorale e per le quali non viene richiesta o attuata l'aggregazione dal 1 gennaio 2025, intraprendono un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, per arrivare a tale richiesta e attuazione con decorrenza 1 gennaio 2026 o 1 gennaio 2027.
4. Le parrocchie che alla data odierna non sono ancora state costituite in Unità pastorale, vengono pastoralmente unite entro il 31 dicembre 2024, come nell'elenco allegato a questo

Decreto, ai sensi dell'art. 1 oppure tramite Decreto singolare che istituisce la Collaborazione pastorale, di cui all'art. 2 delle Norme diocesane, per cui parrocchie ancora affidate a parroci diversi intraprendono un lavoro comune stabile, fino ad arrivare alla richiesta e all'attuazione dell'aggregazione giuridica, a seguito di un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, con decorrenza non oltre il 1 gennaio 2028.

5. L'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4, avviene tramite Decreti singolari, adottati entro il 30 settembre precedente la data di decorrenza, con l'estinzione degli attuali enti parrocchiali, e degli altri enti ecclesiastici che oggi hanno il parroco come legale rappresentante, e la contestuale erezione di nuovi enti parrocchiali, anche mediante incorporazioni successive, i cui confini territoriali, per quanto possibile, devono coincidere con i confini comunali, o rimanere dentro di essi, con scelta di un patrono, della sede legale, nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre, e delle eventuali altre chiese parrocchiali.
6. Ogni nuova parrocchia, così costituita, è formata dall'insieme delle singole comunità, locali o personali, che si trovano o si radunano nel suo territorio: tali comunità possono, a giudizio del parroco competente, avere propri consigli, i cui rappresentanti formano il Consiglio pastorale parrocchiale e partecipano al Consiglio parrocchiale per gli affari economici, istituiti secondo le indicazioni di cui agli artt. 16-18 delle Norme diocesane. Per il servizio di queste comunità il parroco può essere coadiuvato da altri sacerdoti, che operano come stabilito dagli artt. 12-14 delle Norme diocesane, come pure dai diaconi, dai coordinatori dei settori della pastorale e da altri religiosi o laici collaboratori, di cui all'art. 15 delle Norme diocesane.
7. Il patrono delle nuove parrocchie deve essere scelto secondo le norme della Sede apostolica *de patronis constituendis*. Pertanto, in riferimento al Calendario romano generale o particolare o speciale, possono essere scelti patroni la beata vergine Maria, sotto un qualsiasi titolo per cui viene celebrata, gli angeli, i santi e, con l'indulto della Sede apostolica, i beati, mentre sono sempre escluse le divine persone; inoltre, si può scegliere un solo patrono, oppure più patroni nel caso di angeli, santi e beati che sono celebrati insieme nel medesimo giorno del Calendario. La scelta viene proposta dal parroco che presenta la richiesta di cui agli artt. 2-4, sentiti i Consigli parrocchiali, approvata dal Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori, e confermata dalla Sede apostolica a cui, se necessario, si chiede di mutare la denominazione della chiesa parrocchiale madre, di modo che abbia nel titolo, di cui al can. 1218, anche il nome del patrono.
8. Il nome del patrono delle nuove parrocchie ne costituisce anche la denominazione legale. La scelta della sede legale nel centro delle nuove parrocchie, e di conseguenza della chiesa parrocchiale madre, è fatta dal Vescovo diocesano, sentiti i parroci competenti e il Collegio dei consultori, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5 delle Norme diocesane.
9. Le nuove parrocchie mantengono come patroni secondari i patroni delle parrocchie aggregate: essi di norma danno il titolo alle altre chiese parrocchiali, scelte dal Vescovo diocesano in modo da salvaguardarne una per Comune, a cui fanno riferimento le singole comunità che costituiscono la nuova parrocchia, ai sensi dell'art. 6.

10. Nelle nuove parrocchie, le celebrazioni dei Sacramenti, in particolare delle Messe, delle Esequie, della Liturgia delle Ore e della Liturgia della Parola, come pure i percorsi formativi e le opere per la testimonianza della carità saranno organizzati nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre e in altri luoghi, in particolare dove si trovano le altre chiese parrocchiali, nei modi previsti dagli artt. 6-10 delle Norme diocesane.
11. Il rendiconto amministrativo annuale dei beni temporali, di cui all'art. 31 delle Norme diocesane, può prevedere Fondi finanziari non autonomi per ognuna delle chiese parrocchiali della nuova parrocchia in cui contabilizzare le rispettive entrate e uscite, evidenziando eventuali accantonamenti, in modo da rappresentare la partecipazione di ciascuna comunità di cui all'art. 6 nell'unica gestione economica parrocchiale.
12. I libri parrocchiali di cui al can. 535 e agli artt. 21-22 delle Norme diocesane sono unici a partire dalla decorrenza dell'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4 e i libri correnti delle parrocchie aggregate vanno trasferiti in un unico luogo, nella sede legale della nuova parrocchia, salvo i fascicoli delle Istruttorie matrimoniali che vengono tutti conferiti all'ente Diocesi di Cuneo-Fossano e trasferiti nelle sedi dell'Archivio storico diocesano. I libri storici vengono conferiti all'ente Diocesi di Cuneo-Fossano e trasferiti o nella sede legale della nuova parrocchia oppure nelle sedi dell'Archivio storico diocesano, ai sensi dell'art. 21 delle Norme diocesane.
13. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti vengono conferiti, tramite i Decreti singolari di cui all'art. 5, ai rispettivi nuovi enti parrocchiali, salvo quelli non prioritari per le attività pastorali, secondo i **criteri generali**¹ stabiliti dal Collegio dei consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici, sotto la presidenza del Vescovo diocesano, e applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici, sotto la direzione dell'Economo diocesano.
14. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti che non vengono conferiti ai nuovi enti parrocchiali sono conferiti ad **altri enti ecclesiastici non parrocchiali**: alla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi o alla Fondazione Opere Diocesane Fossanesi, che già amministrano patrimoni immobiliari diocesani; ad altre persone giuridiche canoniche pubbliche, modificate nello Statuto o di nuova costituzione, diocesane ma di carattere locale, riconosciute dalle comunità parrocchiali del territorio come un proprio strumento; all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cuneo-Fossano, quando si tratta di immobili in disuso di cui è necessaria la razionalizzazione.
15. Al fine di tenere conto delle diverse situazioni locali, i parroci che ritengono pastoralmente opportuno che anche gli immobili non conferiti ai nuovi enti parrocchiali siano amministrati a livello parrocchiale, avendo oggi collaboratori laici sufficienti a tale scopo, possono chiedere che tali immobili vengano assegnati in comodato o convenzione dall'ente che ne ha acquisito la proprietà al nuovo ente parrocchiale, fino a quando sarà ritenuto opportuno, in modo da garantire piena continuità con l'attuale amministrazione

¹ Nella riunione congiunta del 28 giugno 2024 il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici si sono espressi sia sui **criteri generali** di cui all'art. 13 che in merito alla **scelta dei quattro Santuari diocesani come enti a cui conferire gli immobili degli enti parrocchiali estinti non conferiti alle nuove parrocchie**, ai sensi dell'art. 14.

parrocchiale, ma anche senza pregiudicare la redistribuzione degli immobili di cui all'art. 13.

16. La modifica dello Statuto o la nuova costituzione delle altre persone giuridiche canoniche pubbliche di cui all'art. 14 compete al Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, e può essere soggetta ad una fase iniziale sperimentale commissariale, direttamente gestita dagli uffici del settore Affari generali della Curia diocesana, della durata di due anni.
17. Al momento dell'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4, se già non si è provveduto diversamente, le attività sociali a carattere commerciale degli enti parrocchiali estinti, in particolare le scuole dell'infanzia e le case di riposo, vengono trasferite ai nuovi enti parrocchiali e si avvia uno studio caso per caso, in modo da cederne in seguito la gestione ad enti non parrocchiali, anche non ecclesiastici, nei cui Consigli le parrocchie competenti mantengono una rappresentanza e con il coinvolgimento, per quanto possibile, degli enti locali, al fine di garantirne sia la sostenibilità economica che il radicamento territoriale.
18. Per quanto riguarda la partecipazione dei parroci a Consigli di amministrazione di enti non parrocchiali che gestiscono scuole dell'infanzia e case di riposo, su iniziativa diocesana viene fatta istanza a chi di dovere perché gli Statuti di tali enti continuino a prevedere la presenza di un consigliere indicato dalle parrocchie competenti, ma non necessariamente il parroco e comunque escludendo che il parroco sia di ufficio il Presidente e legale rappresentante dell'ente stesso.
19. Alla revisione del numero e del dimensionamento delle parrocchie seguirà la riduzione del numero delle Zone pastorali, la cui funzione rimane comunque circoscritta da quanto previsto dalla costituzione 29 del Sinodo diocesano e dai conseguenti artt. 1 e 26 delle Norme diocesane: tale riduzione sarà stabilita dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, non oltre il 1 gennaio 2028.
20. Al fine di accompagnare questo cammino, garantendo equità e legittimi adattamenti, nei singoli casi il Vescovo diocesano, su richiesta del parroco competente e sentito il Consiglio episcopale, può dispensare dai termini perentori di cui agli artt. 3-4 e da altre prescrizioni di questo Decreto, salvo quelle per cui è competente la Sede apostolica. Inoltre, se necessario, il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, potrà intervenire con un ulteriore Decreto per modificare in via generale le procedure e i tempi qui stabiliti.

Tale Decreto generale, promulgato con la pubblicazione sul sito internet diocesano, entra subito in vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria; venga inserito negli atti ufficiali della Curia e sia a suo tempo pubblicato anche sulla Rivista diocesana.

Dato nel Vescovado nuovo di Cuneo, lì 5 giugno 2024



+ Piero Delbosco - *Vescovo*



don Elio Dotto - *Cancelliere vescovile*

Elenco di cui all'art. 1 del Decreto generale del 5 giugno 2024²

1	Zona Pastorale Cuneo Città <i>Santuario diocesano Regina Pacis</i>	Collaborazione pastorale	Unità pastorale in grassetto parrocchia unica dal 2025	Abitanti
1	Cattedrale	<i>Cuneo centro</i>	San Michele Cuneo	3000
2	Santa Maria della Pieve			650
3	Sant'Ambrogio		700	
4	Sacro Cuore di Gesù		8500	
5	Cuore Immacolato di Maria			5000
6	San Giovanni Bosco			9600
7	San Paolo		Cuneo	5500
8	San Rocco Castagnaretta		San Rocco-San Paolo	3300
				36250
2	Zona Pastorale Cuneo Oltregesso <i>Santuario diocesano Regina Pacis</i>	Collaborazione pastorale	Unità pastorale in grassetto parrocchia unica dal 2025	Abitanti
9	Borgo San Giuseppe di Cuneo		Natività di Maria Borgo San Giuseppe	2600
10	Roata Canale di Cuneo			1200
11	Spinetta di Cuneo			1596
12	Madonna delle Grazie di Cuneo		San Francesco Madonna delle Grazie -Castelletto-Riforano- Montanera	2551
13	Tetti Pesio di Cuneo			193
14	Bombonina di Cuneo			791
15	Castelletto Stura			1100
16	Riforano			315
17	Montanera		725	
3	Zona Pastorale Cuneo Oltrestura <i>Santuario diocesano San Magno</i>	Collaborazione pastorale	Unità pastorale in grassetto parrocchia unica dal 2025	Abitanti
18	Ronchi di Cuneo	<i>Ronchi-San Benigno-Roata</i>	Ronchi-San Benigno-Roata Rossi	1150
19	San Benigno di Cuneo			1100
20	Roata Rossi di Cuneo			1300
21	San Pietro del Gallo di Cuneo	<i>Rossi-San Pietro del Gallo-Passatore</i>	San Pietro del Gallo-Passatore	841
22	Passatore di Cuneo			1180
23	Madonna dell'Olmo di Cuneo	<i>Madonna dell'Olmo-San Pio X-Confreria</i>	Madonna dell'Olmo-San Pio X	4250
24	San Pio X - Cerialdo di Cuneo			2400
25	Confreria di Cuneo			
26	San Defendente di Cervasca		Santa Maria Maddalena Cervasca	1300
27	San Bernardo di Cervasca			500
28	San Michele di Cervasca			411
29	Cervasca			1848
30	Santa Croce di Vignolo			1050
31	Vignolo			1300
				21130

² Per ogni Zona viene indicato il **Santuario diocesano di riferimento** ai sensi dell'art. 14.

4	Zona Pastorale Valle Colla <i>Santuario diocesano Regina Pacis</i>	Collaborazione pastorale	Unità pastorale in grassetto parrocchia unica dal 2025	Abitanti	
32	Boves	<i>Boves</i>	San Bartolomeo	7100	
33	Castellar-San Giacomo Boves		Boves	190	
34	Rivoira di Boves			780	
35	Mellana di Boves			216	
36	Fontanelle di Boves			1200	
				9486	
5	Zona Pastorale Valli Gesso e Vermenagna <i>Santuario diocesano Regina Pacis</i>	Collaborazione pastorale	Unità pastorale in grassetto parrocchia unica dal 2025	Abitanti	
37	Vernante	<i>Valle Vermenagna</i>	Vernante-	1325	
38	Limone Piemonte		San Pietro	1175	
39	Limone di Limone P.		Limone	25	
40	Roccavione		Roccavione-Robilante	2870	
41	Robilante			2370	
42	Valdieri		Valle Gesso	502	
43	Sant'Anna di Valdieri			95	
44	Andonno			280	
45	Roaschia			90	
46	Entracque			875	
47	Borgo San Dalmazzo		San Dalmazzo	7000	
48	Gesù Lavoratore in Borgo		Borgo San Dalmazzo	6000	
49	Madonna Bruna di Borgo			156	
				22763	
6	Zona Pastorale Valle Stura <i>Santuario diocesano Sant'Anna</i>		Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
50	Vinadio		Alta Valle Stura	585	
51	Bagni di Vinadio			68	
52	Aisone			240	
53	Sambuco			88	
54	Pietraporzio			54	
55	Pontebernardo Pietroporzio			18	
56	Bersezio di Argentera			74	
57	Argentera			2	
58	Demonte		<i>Bassa Valle Stura</i>	Demonte	1682
59	Trinità di Demonte				41
60	Festiona di Demonte			201	
61	Perdioni di Demonte			69	
62	Gaiola	Gaiola-Roccasparvera-		584	
63	Roccasparvera	Rittana-Valloriate-		750	
64	Rittana	Moiola		108	
65	Valloriate			111	
66	Moiola		238		
				4913	

7	Zona Pastorale Valle Grana <i>Santuario diocesano San Magno</i>	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
67	Valgrana		Alta Valle Grana	850
68	Montemale			220
69	Monterosso Grana			150
70	San Pietro di Monterosso Grana			110
71	Santa Lucia di Monterosso Grana			30
72	Frise di Monterosso Grana			25
73	Pradleves			230
74	Colletto di Castelmagno			25
75	Chiotti di Castelmagno			26
76	Bernezzo			
77	Sant'Anna di Bernezzo	120		
78	San Rocco di Bernezzo	1860		
79	Caraglio		Caraglio	5600
80	San Lorenzo di Caraglio			475
81	Palazzasso di Caraglio			210
82	Paschera di Caraglio			480
				12219
8	Zona Pastorale Fossano Città <i>Santuario diocesano Madre della Divina Provvidenza</i>	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
83	Concattedrale	<i>Fossano sud</i>	Concattedrale-San Filippo	2280
84	San Filippo			1210
85	Sant'Antonio Abate		Sant'Antonio-San Bernardo-San Martino	4400
86	San Bernardo			2450
87	San Martino			190
88	San Sebastiano di Fossano			661
89	Santa Maria del Salice	<i>Fossano nord</i>	Salice-San Lorenzo	6015
90	San Lorenzo			368
91	Spirito Santo		Spirito Santo-Boschetti-Tagliata	3534
92	Boschetti			201
93	Tagliata			312
				21621

9	Zona Pastorale Fossano Sud-Ovest <i>Santuario diocesano</i> <i>Madre della Divina Provvidenza</i>	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
94	Centallo		Centallo-Mellea Roata Chiusani-San Biagio	5100
95	Mellea di Fossano			165
96	Roata Chiusani di Centallo			990
97	San Biagio di Centallo			875
98	Villafalletto		Villafalletto	2250
99	Gerbola di Villafalletto			300
100	Monsola di Villafalletto			370
101	Tetti Roccia di Savigliano			103
102	Vottignasco			536
103	Maddalene di Fossano		Romanisio	523
104	Piovani di Fossano			260
105	Gerbo di Fossano			215
106	Murazzo di Fossano			745
107	San Vittore di Fossano			258
				12690
10	Zona Pastorale Fossano Nord-Est <i>Santuario diocesano</i> <i>Madre della Divina Provvidenza</i>	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
108	Cervere		Cervere	1602
109	Grinzano di Cervere			511
110	Genola		Genola	2730
111	Sant'Antonio al Baligio Fossano			245
112	Levaldigi di Savigliano			650
113	Salmour		Salmour	724
114	Sant'Antonino di Salmour			338
115	Loreto di Fossano			320
				6820

Divisione del patrimonio immobiliare delle vecchie parrocchie tra le nuove parrocchie e i santuari diocesani

Procedura per la divisione

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto generale del 5 giugno 2024 sulla riforma delle parrocchie, gli immobili delle parrocchie estinte vengono conferiti alle nuove parrocchie, salvo quelli non prioritari per le attività pastorali, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici, sotto la presidenza del Vescovo diocesano, e applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici, sotto la direzione dell'Economo diocesano.

Criteri generali per la divisione³

La definizione di quali siano gli immobili non prioritari per le attività pastorali fa riferimento all'art. 16 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, che determina quali sono le attività di culto e religione di un ente ecclesiastico:

*Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) **attività di religione o di culto** quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) **attività diverse da quelle di religione o di culto** quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.*

Tenendo conto che gli immobili destinati alle attività diverse da quelle di religione o di culto comportano oneri di gestione maggiori agli effetti delle leggi civili, nell'ottica dell'alleggerimento delle parrocchie i criteri generali per la divisione trasferiscono alle parrocchie solo gli immobili in uso destinati alle attività di religione o culto:

nuove parrocchie	santuari diocesani
<i>immobili in uso per attività di religione o culto con una parte del patrimonio a reddito</i>	<i>immobili in disuso immobili in uso per attività diverse da quelle di religione o culto con una parte del patrimonio a reddito</i>
chiese parrocchiali	chiese non officiate regolarmente
chiese officiate regolarmente con celebrazione dell'Eucaristia almeno una volta a settimana per almeno due mesi all'anno	
fabbricati per attività pastorali ordinarie continuative	fabbricati per attività sociali educative o sociosanitarie o caritative in genere
fabbricati per abitazione continuativa del parroco o di collaboratori pastorali	altri fabbricati in disuso
due terzi del patrimonio a reddito nei termini indicati dalla Curia diocesana ⁴	un terzo del patrimonio a reddito nei termini indicati dalla Curia diocesana

³ I criteri sono stati definiti dai Consigli diocesani il 28 giugno 2024; saranno ulteriormente precisati il 17 gennaio 2025.

⁴ La massa degli immobili messi a reddito è costituita dai **fabbricati su cui è in essere un contratto di locazione** e da **tutti i terreni** di tutte le parrocchie che vengono estinte. Al fine di determinare il valore complessivo in euro su cui calcolare la ripartizione, per i fabbricati si deve sommare il provento annuale delle locazioni, mentre per i terreni si deve sommare il valore imponibile IMU di ciascuno, seguendo nel computo le indicazioni operative dell'Economo diocesano. Dalla massa di cui sopra vanno esclusi i fabbricati e i terreni sui quali c'è un contratto preliminare di vendita, canonicamente autorizzato, dunque finalizzato a determinate opere parrocchiali. Alla massa

Metodo per costituire le nuove parrocchie

Ai sensi degli artt. 3-4 del Decreto generale del 5 giugno 2024 sulla riforma delle parrocchie, nel 2025 e nel 2026 i parroci a cui sono affidate più parrocchie possono richiedere, sentiti i Consigli parrocchiali, di procedere all'unione anche giuridica delle parrocchie già unite pastoralmente.

La **richiesta** deve pervenire entro il 28 febbraio, in modo da attivare il seguente percorso:

1. entro il 30 aprile: **incontro** di parroco e Consigli parrocchiali per gli affari economici con gli uffici tecnici della Curia per la presentazione della procedura;
2. entro il 31 maggio: **incontro** di parroco e Consigli parrocchiali per gli affari economici per verificare l'applicazione dei criteri generali per la divisione del patrimonio immobiliare;
3. entro il 30 giugno: **eventuale secondo incontro** di parroco e Consigli parrocchiali per gli affari economici con gli uffici tecnici della Curia;
4. entro il 31 luglio: **decreto canonico** di erezione della nuova parrocchia e contestuale divisione ed estinzione per incorporazione delle vecchie parrocchie;
5. entro il 30 settembre: **primo decreto del ministro dell'interno** che riconosce la nuova parrocchia;
6. entro il 31 dicembre: **secondo decreto del ministro dell'interno** che riconosce la divisione ed estinzione per incorporazione delle vecchie parrocchie;
7. 1 gennaio: **decorrenza** canonica e civile dei decreti.

Formazione preliminare nelle comunità delle vecchie parrocchie

Per portare avanti il cammino di costituzione delle nuove parrocchie è necessario **far maturare** nelle comunità non solo il **senso di appartenenza** ad una comunità più grande ma anche una **mentalità non mondana per la gestione dei beni temporali**: le chiese, gli altri fabbricati e il patrimonio a reddito rimangono sempre delle comunità, anche quando vengono amministrati da persone giuridiche diverse rispetto alla parrocchia. A questo riguardo i Vicari zionali potrebbero aiutare gli altri parroci a proporre eventuali incontri zionali di formazione, rivolti in particolare ai collaboratori più stretti, ai custodi delle chiese, ai membri dei Consigli pastorali parrocchiali e dei Consigli parrocchiali per gli affari economici. Inoltre, è necessario che in ogni vecchia parrocchia sia costituito il **Consiglio parrocchiale per gli affari economici**, che può essere anche il medesimo per tutte le parrocchie di una Unità pastorale: anche dalla qualità di questi Consigli dipende la riuscita di questo cammino.

di cui sopra vanno inclusi i fabbricati sui quali non è in essere un contratto di locazione ma sono predisposti per essere locati, anche a seguito di ristrutturazioni effettuate negli ultimi 5 anni: la valutazione in merito è di competenza dell'Economo diocesano. I Consigli diocesani hanno stabilito che i due terzi della massa di cui sopra devono essere conferiti alla nuova parrocchia che subentra alle parrocchie estinte, mentre un terzo deve essere conferito al santuario diocesano di riferimento. Calcolato il valore complessivo in euro, come determinato sopra, distintamente per i fabbricati e per i terreni, si quantifica di conseguenza il valore in euro della sottomassa dei due terzi dei fabbricati e il valore in euro della sottomassa dei due terzi dei terreni. Quindi, si attribuiscono i singoli immobili, alla sottomassa dei due terzi o alla sottomassa dell'un terzo, evitando frazionamenti e commistioni di proprietà inopportuni, per cui la misura dei due terzi dovrà necessariamente essere intesa in modo indicativo, anche tramite compensazioni tra fabbricati e terreni, concordando con l'Economo diocesano soluzioni per difetto o per eccesso.